



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutela

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AGCOM Prot. n. 0054767, 06-07-2015



Spett.le
Comune di Diana D'Alba
Piazza Umberto I, 22
12055 Diano D'Alba

Trasmessa tramite posta certificata all'indirizzo:

comune.diano@legalmail.it

Oggetto: Notifica della delibera n. 348/15/CONS dell'8 giugno 2015, recante "Ordine nei confronti del Comune di Diano D'Alba per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28".

Si trasmette copia conforme del provvedimento in oggetto, adottato dall'Autorità nella riunione di Consiglio dell'8 giugno 2015.

Il Direttore

Benedetta Alessia Liberatore

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 348/15/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";


VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;



R

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la nota del 29 maggio 2015 (prot. n. 47033) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione istruttoria, gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Diano d’Alba, a seguito della segnalazione presentata dal sig. Fabrizio Destefanis, consigliere comunale, per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla diffusione del giornale *“Parland d’Dian”*. In particolare, il Comitato ha ritenuto che la pubblicazione e diffusione del periodico oggetto di segnalazione non può essere considerata *“indispensabile e indifferibile, trattandosi di periodico distribuito con cadenza biennale non predeterminata a date fisse”* ed ha proposto *“l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 8, legge n. 28/2000”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Diano d’Alba, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- con riferimento all’episodio contestato, *“per motivi disorganizzativi”* il giornalino comunale è stato consegnato nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2015;
- si tratta tuttavia di un periodico con cadenza biennale che viene consegnato per lo più nel suddetto periodo;
- non contiene alcuna pubblicità elettorale;

PRESA VISIONE del periodico denominato *“Parland d’Dian”*, allegato alla documentazione istruttoria acquisita, che reca il logo del Comune di Diano d’Alba, un editoriale a firma del Sindaco e la foto di quest’ultimo;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;


CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto della citata segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risulta essenzialmente diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'amministrazione comunale;

RILEVATO che la distribuzione del predetto periodico ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali (16 aprile 2015);

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel periodico *“Parland d'Dian”* non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente poiché



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attengono all'operato dell'amministrazione e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'ente stesso. Tali notizie, inoltre, ben avrebbero potuto essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione, oltre a recare il logo dell'ente, contiene un editoriale a firma del Sindaco, nel quale viene dato compiutamente conto di quanto realizzato nel corso del proprio mandato e una foto di quest'ultimo;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione del periodico oggetto di segnalazione integri la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;


ORDINA

al Comune di Diano d'Alba di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del periodico "Parland d'Dian". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata al Comune di Diano d'Alba e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Amadori

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Prota

Antonio Prota

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schifani

Francesco Schifani

La presente copia è conforme all'originale
composto complessivamente da numero5.....
(*cinque*) pagine,
progressivamente numerate da pag.1.....
a pag.5.....

Roma 3.07.2015 IL FUNZIONARIO
Pollicino



fe